

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 10 GIUGNO 2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15 DEL D. LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.

L'anno **duemiladiciannove**, il **giorno 10 del mese di giugno** alle ore 15.00 nella sala in via A. de Gasperi, 28 in Napoli, previa formale convocazione intervenuta ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e risultano presenti per appello nominale i seguenti componenti:

	Cognome e Nome	PRESENTE	ASSENTE
1	Mascolo Luca	X	
2	Caiazza Raffaele	X	
3	Capone Giuseppe		X
4	Caruso Rosario		X
5	Centanni Gelsomino	X	
6	Colucci Giovanni		decaduto
7	De Michele Francesco	X	
8	De Simone Raffaele		decaduto
9	Esposito Vincenzo	X	
10	Feole Ludovico Tommaso	X	
11	Lombardi Nino		X
12	Panza Floriano	X	
13	Parente Giuseppe	X	
14	Parisi Salvatore	X	
15	Piscopo Carmine	X	
16	Rainone Felice	X	
17	Romualdo Mario	X	
18	Russo Antonio		X
19	Sarnataro Luigi	X	
20	Scotto Giuseppe	X	

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 componenti del Comitato Esecutivo su 18 ancora in carica e constatato il rispetto del numero legale dichiara valida la seduta.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano prof. ing. Vincenzo Belgiorno che funge da Segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 denominata "*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*", come modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26, nel definire l'ATO Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano (EIC) quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile giusta previsione dell'art. 7, comma 2, legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- "[...] all'EIC si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- l'articolo 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'istituto delle progressioni verticali che trova applicazione soltanto ed unicamente per il periodo temporale del triennio 2018-2020;
- durante il triennio sopracitato tale istituto convive con la previsione contenuta nell'articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale regola "*a regime*" le c.d. progressioni "*di carriera*" e, quindi, permane anche dopo il venir meno dell'istituto delle progressioni verticali di cui al comma precedente;
- le progressioni verticali consentite dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 consumano, in ogni caso, gli spazi assunzionali. Pertanto, laddove si eserciti la facoltà consentita dalla norma, l'assunzione del dipendente interno erode il budget assunzionale di quel particolare anno;
- la norma precitata - art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - fermi restando i requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A del nuovo Ordinamento Professionale del CCNL 31 marzo 1999, consente, per il triennio 2018-2020, all'Ente Idrico Campano, al fine di valorizzare le professionalità interne, l'attivazione, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;
- Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;
- In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall'Ente ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare ed applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti;
- la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, anche presso altre amministrazioni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore;
- vanno disciplinate con regolamentazione di dettaglio le procedure di cui all'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- é, pertanto, necessario procedere alla approvazione del relativo Regolamento.

Visti

- i principi generali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- il CCNL 21 maggio 2018;
- il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo 9 gennaio 2019, n. 2;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa costituisce ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e che essa si intende qui richiamata nella sua interezza;
2. di approvare l'allegato "*Regolamento per le progressioni verticali ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*";
4. di dare mandato al Direttore Generale, in ragione dei poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di disporre la trasmissione in copia del Regolamento allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle RSU, alle OO. SS. e pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente;
5. di dare atto che al presente atto, nonché agli atti conseguenti alla presente deliberazione, si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria;
6. di dare atto che i componenti del Comitato Esecutivo hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d'interesse;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno



Presidente
prof. Luca Mascolo

